

Atto TOAZQL

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione operazioni recupero

N. Reg. Decr. 502/2014 Data 18/11/2014

N. Protocollo 122780/2014 1

Oggetto: Ditta Bielle Metalli S.r.l., via Marmolada, 10

Spresiano. Autorizzazione impianto di recupero rifiuti, scarico acque ed emissioni in atmosfera.

D.Lgs. 152/06, L.R. 3/00, L.R. 33/85, PTA/2009.

IL DIRIGENTE

VISTA la comunicazione di rinnovo del 09/08/2012, presentata dalla Ditta BIELLE METALLI S.r.l., P.IVA 04367420264, sede legale e attività in comune di Spresiano, via Luigi Galvani, 28, iscritta al n. 2195/2012 del Registro Provinciale per l'esercizio in procedura semplificata dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi;

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 14 del 09/05/2014, con il quale il progetto di trasferimento dell'attività di recupero rifiuti di cui sopra nel medesimo comune di Spresiano, presso il sito di via Marmolada, n. 10, è stato



escluso dalla procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 20 del
D.Lgs. 152/2006;

RICHIAMATO il D.D.P. n. 202 del 14/05/2014, rilasciato alla
ditta Bielle Metalli S.r.l., per il sito di via Marmolada,
n. 10, Spresiano, di autorizzazione unica ambientale alla
realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque
meteoriche derivanti dal dilavamento del piazzale
impermeabilizzato, nonché di autorizzazione allo scarico
delle acque meteoriche successive a quelle di prima pioggia
e delle acque reflue assimilabili alle domestiche
provenienti dai servizi igienici dello stabilimento con
recapito sul suolo, tramite sub-irrigazione;

VISTA l'istanza prot. CCIAA TV/TV-SUPRO 0032278 del
18/06/2014, assunta ai seguenti protocolli: nn. 63932,
63934 e 63936 del 19/06/2014, con cui la ditta ha richiesto
l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 per l'esercizio
dell'attività di recupero già svolta in procedura
semplificata, presso il sito di via Marmolada, 10, nel
comune di Spresiano;

VISTI gli elaborati di progetto allegati alla richiesta di
cui sopra, integrati con note assunte al prot. n. 114812 e
al prot. n. 114813 del 28/10/2014;

DATO ATTO che il progetto dell'impianto di cui trattasi non
è soggetto al parere previsto dall'art. 16, comma 2 della
L.R. n. 11/2010 in quanto il trasferimento dell'attività



rientra nella fattispecie esclusa dalla D.G.R.V. n. 1210 del 23/03/2010;

VISTA la D.G.R.V. n. 346 del 19/03/2013, come modificata dalla D.G.R.V. n. 14 del 21/01/2014 e dalla D.G.R.V. n. 1347 del 28/07/2014 in materia di garanzie finanziarie;


ATTESO che le garanzie finanziarie previste dalla normativa regionale sopra richiamata devono essere presentate alla Provincia competente per territorio e devono essere accese a favore della stessa, prima dell'inizio dell'attività di recupero;

VISTA l'istruttoria condotta dall'ufficio dell'Area Gestione dei Rifiuti del 20/10/2014;

VISTO il permesso di costruire n. 51/2014 del 03/10/2014 rilasciato dal Comune di Spresiano, per la realizzazione della pavimentazione, la posa in opera delle vasche di raccolta e trattamento delle acque meteoriche e la distribuzione perimetrale delle essenze arboree prescritte dalla Commissione V.I.A. della Provincia di Treviso;

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica Provinciale Ambiente nella seduta del 07/11/2014 ha esaminato il progetto esprimendo all'unanimità parere favorevole allo stesso;

RITENUTO di approvare il progetto di trasferimento dell'impianto in argomento con le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico al presente provvedimento e di autorizzare l'esercizio dell'impianto per un periodo di



dieci anni;

VISTO il Regolamento CE n. 333/2011 del 31 marzo 2011 che definisce i criteri in base ai quali alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti;

VISTO il Regolamento CE n. 715/2013 del 25/07/2013 che definisce i criteri in base ai quali i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti;

VISTO il D.Lgs. n. 49/2014 relativo alla disciplina sui RAEE;

VISTO il D.Lgs. n. 230 del 17/03/1995 e il D.Lgs. n. 100/11 che prevede la sorveglianza radiometrica sui materiali;

VISTO l'art. 39, comma 1, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, il quale riconduce ad acque reflue soggette ad autorizzazione allo scarico le acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in Allegato F, ove vi sia la presenza di: depositi di rifiuti, materie prime, prodotti non protetti dall'azione degli agenti atmosferici, lavorazioni e/o ogni altra attività o circostanza, dalle quali può derivare il rilascio di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente oltre le acque di prima pioggia;

VISTO, inoltre, dello stesso articolo, il comma 3, che riconduce le acque di prima pioggia ad acque reflue



soggette ad autorizzazione allo scarico nei seguenti casi:

- superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a m² 5.000 (lettera b);

- altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lett. b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente possa ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia (lettera c);

RILEVATO, dalla documentazione agli atti di questi uffici, che:

1. lo stabilimento verrà adibito al solo deposito di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto proveniente da altri siti, posto su una platea impermeabilizzata pari a 2.955 m²;

2. la platea è destinata al deposito del suddetto materiale, alla viabilità interna (pesa, carico/scarico) e al parcheggio di autoveicoli;

3. l'area destinata a viabilità interna, non pavimentata e pari a 1.740 m², non presenta rischi di dilavamento di sostanze inquinanti, in quanto i mezzi che ne usufruiscono transitano solo per il tempo necessario alle fasi di ingresso/uscita dallo stabilimento;

PRESO ATTO che lo smaltimento delle acque meteoriche di



prima pioggia disoleate avviene mediante un bacino a tenuta di fito-evapo-traspirazione a circuito chiuso e che la dispersione delle acque meteoriche successive avviene tramite una rete di sub-irrigazione;

VISTO il certificato di regolare esecuzione delle opere relative all'impianto di depurazione del 21/10/2014;

ATTESTATA la conformità alle prescrizioni previste dal citato articolo 39 e la deroga al divieto di scarico sul suolo, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 152/2006, non essendo presente un sistema fognario o un corpo idrico superficiale a cui indirizzare le acque meteoriche di dilavamento dello stabilimento;

RITENUTO, per semplificazione amministrativa, di sostituire con il presente provvedimento, revocandolo, il D.D.P. n. 202 del 14/05/2014, recependone i contenuti e la documentazione tecnica richiamata;

VISTI il D.Lgs. n. 152/2006, il D.M. 5/02/1998 e la L.R. n. 3/2000;

VISTI la L.R. 33/1985, il Piano di Tutela delle Acque 2009 come modificato dalla DGRV 842 del 15/05/2012, la Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza



dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria
condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - La ditta BIELLE METALLI S.r.l., con sede legale in
Via Luigi Galvani, 28, Spresiano (TV), P.IVA 04367420264, è
autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006
all'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti
speciali non pericolosi da ubicarsi in comune di Spresiano
(TV), in Via Marmolada, 10, su un'area catastalmente
identificata al foglio n. 4, mapp. 926, come da progetto
presentato in data 18/06/2014, assunto ai seguenti numeri
di protocollo: 63932, 63934 e 63936 del 19/06/2014,
integrato e modificato con documenti assunti al prot. n.
114812 e al prot. n. 114813 del 28/10/2014. La presente
autorizzazione ha validità fino al 18/11/2024. L'efficacia
dell'autorizzazione alla ricezione e al trattamento di
rifiuti viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie
finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e
dal presente provvedimento nonché nel caso non sia in
vigore il titolo di disponibilità dell'area sulla quale
insiste l'impianto. Il contratto di affitto rinnovato, o
altro valido titolo di disponibilità dell'area, deve essere
trasmesso a questa Amministrazione almeno sei mesi prima
della data di scadenza del contratto vigente.

ART. 2 - Dalla data di avvio dell'impianto, comunicata ai



sensi dell'Art. 5, sono revocati il D.D.P. n. 202 del 14/05/2014 e l'iscrizione al n. 2195/2012 del Registro provinciale delle ditte che operano in procedura semplificata.

ART. 3 - Il presente provvedimento costituisce Autorizzazione Unica per l'impianto di cui all'ART. 1 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e pertanto costituisce:

a) autorizzazione alla realizzazione del progetto e all'esercizio dell'impianto di recupero dei rifiuti, fatte salve eventuali prescrizioni e/o modifiche da apportare a seguito delle risultanze del collaudo funzionale;

b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

c) autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche successive a quelle di prima pioggia e delle acque reflue assimilabili alle domestiche dei servizi igienici dello stabilimento, provenienti dall'impianto realizzato e collaudato in conformità al D.D.P. n. 202 del 14/05/2014, con recapito sul suolo, tramite sub-irrigazione.

ART. 4 - L'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto deve essere comunicato a questa Amministrazione e al Comune entro dodici mesi dalla data del presente provvedimento e la messa in esercizio entro i trentasei mesi successivi alla data di inizio lavori. Nel caso tali termini non siano rispettati, il presente



provvedimento decade automaticamente, salvo proroga
accordata su motivata istanza della Ditta.

ART. 5 - L'avvio dell'impianto deve essere preceduto
dall'invio da parte della Ditta di una comunicazione,
recante in allegato:

- a) le garanzie finanziarie di cui al successivo ART. 8;
- b) la data di avvio effettivo dell'impianto;
- c) la nomina del tecnico responsabile della gestione
dell'impianto accompagnata da specifica nota di
accettazione dell'incarico da parte dello stesso;
- d) il certificato di collaudo funzionale delle opere
relative agli stoccaggi, che devono essere collaudate prima
dell'avvio dell'impianto, come previsto dal comma 6
dell'art. 25 della L.R. 3/2000;
- e) la nomina del collaudatore dell'impianto accompagnata da
specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello
stesso.

ART. 6 - Entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio
dell'impianto, deve essere presentato da parte della Ditta
il collaudo funzionale con i contenuti di cui al comma 8
dell'art. 25 della L.R. 3/2000; il collaudo deve inoltre
certificare il rispetto dei limiti sul rumore con
l'effettuazione di apposita campagna di verifica post-
operam del rispetto dei valori limite assoluti a confine,
in particolare nell'area di classe III posta a est



dell'insediamento, in conformità alla normativa vigente in materia; le modalità esecutive della campagna di verifica fonometrica devono essere concordate con l'Unità Agenti fisici dell'A.R.P.A.V. di Treviso; la Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione all'esercizio a seguito degli esiti del collaudo funzionale.

ART. 7 - L'impianto deve essere gestito secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

- a) SEZIONE A: Informazioni generali dell'impianto;
- b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
- c) SEZIONE C: Emissioni in atmosfera: attività di ossitaglio;
- d) SEZIONE D: Gestione delle acque reflue e autorizzazione allo scarico;

ART. 8 - La ditta, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, deve prestare le seguenti garanzie finanziarie:


- a) polizza R.C. Inquinamento con massimale assicurato di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e copertura garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione; nel caso di rateizzazione annuale nel contratto deve essere previsto che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. almeno tre



mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato, ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C.;

b) fideiussione assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 133.400,00 (centrotrentatremilaquattrocento/00). La fideiussione e il fideiussore devono avere i requisiti previsti dall'Allegato A alla D.G.R.V. n. 1347/2014. L'importo deve essere immediatamente escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta. La fideiussione deve essere redatta in conformità al contratto tipo di cui all'Allegato B alla D.G.R.V. n. 346/2013, disponibile sul sito internet della Provincia, nel rispetto di tutte le indicazioni riportate nella sezione "Avvertenze". L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 9 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprese le modifiche che comportino variazioni qualitative delle emissioni o dello scarico, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere



preventivamente comunicate a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici, e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 10 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 11 - La variazione del legale rappresentante della ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART. 12 - Nell'eventualità in cui la ditta si trovi in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione a questa Amministrazione.

ART. 13 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.


ART. 14 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al Comune di Spresiano, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti



PROVINCIA DI TREVISO

dell'A.R.P.A.V. e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

Dott. Simone Busoni



Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite
posta elettronica certificata o fax.
- La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a
mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93.
- Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli
atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.